



COMUNE di TORRE DE' ROVERI

Provincia di Bergamo

Ufficio Tributi

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138

P. IVA 00684180169

e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it

e-mail pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it

IUC – INFORMATIVA TASI

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

La TASI è la tassa comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale.

Per l'anno d'imposta 2018 sono state confermate le novità introdotte con la Legge di Stabilità 2016 e quindi la IUC è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente

1. **riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI** per le abitazioni date in comodato gratuito a parenti di .linea retta (genitori-figli) ad eccezione delle unità abitative di lusso classificate nelle cat. catastali A1, A8, A9 e a condizione che siano rispettati tutti i seguenti requisiti :

- il comodante (proprietario) deve possedere un solo immobile in Italia (da intendersi Abitazione e pertinenza);
- Il comodante può possedere anche un altro immobile a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale;
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodatario (occupante) deve adibire l'immobile avuto in comodato a PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE (residenza anagrafica e dimora abituale);
- il contratto di comodato d'uso gratuito deve essere registrato;
- il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti presentando la dichiarazione IMU.

2. **riduzione del 25% dell'aliquota IMU e TASI** per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. Tale agevolazione deve essere dimostrata con dichiarazione IMU/TASI .

3.

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di:

- **fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;**

- **fabbricati rurali strumentali;**

- **aree edificabili;**

come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria.

Sono esentati dalla TASI:

- le abitazioni principali (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9), sia essi possessori o detentori intesi come locatari o utilizzatori;

- terreni agricoli;

- Gli immobili delle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/04/2008;

- La casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- L'unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.

SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

- **Proprietari o Titolari di diritti reali di godimento;**
- **Affittuari NON RESIDENTI** (Tasi dovuta al 10%);
- In caso di **Locazione Finanziaria (leasing)**, la TASI è interamente dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- Nel caso in cui l'unità immobiliare fosse occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e proprietario sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista dall'IMU ed è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie C/2, C/6 e C/7
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie C/3, C/4 e C/5
80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
65 per i fabbricati della categoria catastale D (esclusi D/5)
55 per i fabbricati di categoria catastale C/1

SCADENZE DI VERSAMENTO

1° RATA ACCONTO	18/06/2018
2° RATA SALDO	17/12/2018
RATA UNICA	18/06/2018

CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 26/02/2018 SI E' STABILITO QUANTO SEGUE:

ALIQUOTE / DETRAZIONI / CODICI TRIBUTO ANNO 2018			
COMUNE		CODICE CATASTALE	
TORRE DE' ROVERI		L 265	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE ORDINARIA	CODICI TRIBUTO
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per tipologia).	0,10%	€ 30,00 per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni	3958
Altri fabbricati	0,16%		3961
Aree edificabili	0,16%		3960
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	0,10%		3959

DETRAZIONE ORDINARIA:

Solo per le unità immobiliari adibite all'abitazione principale, aventi categoria A/1- A/8 e A/9, è prevista una detrazione di € 30,00 per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni. Per poter usufruire di tale detrazione si prende a riferimento la rendita catastale della sola abitazione principale **escluse le pertinenze**, anche se è applicabile sino a concorrenza dell'imposta dovuta a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale in possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

VERSAMENTO

I versamenti devono essere effettuati con modello F24 disponibile presso Banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione. Va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo e codice Comune sopra indicati.

- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a **0,49€**, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- Il versamento non va effettuato **se l'imposta dovuta per l'intero anno**, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore o uguale a **€ 8,00**.

DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche per la TASI. E' necessario presentare nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati o degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare del tributo (es. dichiarazione di inizio e/o cessazione locazione o comodato immobile).

La dichiarazione va presentata entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ovvero reperibile sul sito internet del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

ASSISTENZA

Il Comune di Torre de' Roveri **NON provvede all'invio dei modelli precompilati di pagamento.**

Sul sito internet del Comune (www.comune.torrederoveri.bg.it) è disponibile il programma per il calcolo dell'imposta (IMU/TASI) dovuta e per la stampa del modello F24.

Per qualsiasi chiarimento l'ufficio tributi del Comune è a disposizione:

ORARI DELL'UFFICIO : Giovedì (10.00 – 14.00)

Telefono : 035/581026 int. 19

Indirizzo e-mail : tributi@comune.torrederoveri.bg.it